

Sent. n° 259/04  
R.G. n° 458/06  
Cron. n° 3829

**Tribunale di Monza**

**Repubblica Italiana**

*In nome del Popolo Italiano*

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Piera Gasparini, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nelle cause riunite per controversia *di lavoro*, promosse da:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano,  
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia n. 1

*- Ricorrente in opposizione -*

*contro*

[REDACTED]

[REDACTED], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Borello e  
Domenico A.Rodà, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in  
Sesto S. Giovanni, Via Boccaccio n. 178

*- Convenuti opposti -*

**Svolgimento del processo**

R

Con separati ricorsi in opposizione, successivamente riuniti per ragioni di connessione, il Ministero dell'Istruzione proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi nei confronti degli opposti per l'importo di € 722,54 per ciascun ricorrente deducendo in primo luogo l'inammissibilità della procedura in assenza dei presupposti del credito ai sensi dell'art.633 c.p.c. e l'infondatezza della domanda.

In particolare asseriva che le domande, aventi ad oggetto "l'indennità di vacanza contrattuale" ai sensi dell'art 2, parte normativa, del CCNL del comparto scuola 1995-1997, dell'art 1, comma 5, del CCNL 1998-2001 e dell'art 1, comma 5, del CCNL 2002-2005, non erano espressione di crediti "certi, liquidi ed esigibili" e che comunque l'indennità di vacanza contrattuale prevista per il mancato rinnovo del contratto entro tre mesi dalla scadenza del precedente CCNL ( parte economica), e noto meccanismo a sostegno del reddito dei dipendenti pubblici o privati, non avrebbe dovuto essere erogata in considerazione della retroattività della disciplina economica del nuovo contratto del comparto scuola 2002-2005, con la conseguente eliminazione di ogni pregiudizio economico per i lavoratori. Deduceva, infine, l'inammissibilità dell'erogazione in mancanza dell'attivazione della procedura di cui all'art 52 del D.L.l.vo n. 29/93.

Si costituivano ritualmente gli opposti rilevando in primo luogo la genericità della contestazione in merito all'utilizzo della procedura monitoria, non avendo l'amministrazione nemmeno opposto nulla in ordine alla quantificazione degli importi richiesti; ribadivano, inoltre, la fondatezza della domanda nel merito, trattandosi di istituto direttamente previsto da tutta la contrattazione collettiva di comparto, ed in particolare relativo ai mancati tempestivi rinnovi dei contratti per il periodo 1998-2001 e per il periodo 2002-2005 ( con importi da calcolarsi dalla scadenza dei tre mesi successivi alla scadenza del primo contratto sino alla decorrenza dei successivi rinnovi, per la parte economica). La difesa degli opposti sottolineava l'irrelevanza della previsione di

retroattività degli aumenti contributivi da parte dei successivi rinnovi in quanto in tale disposizione non vi potrebbe essere alcun intento abrogativo dell'istituto, volto a compensare "a priori" il ritardo nel rinnovo del contratto collettivo, secondo quanto disposto dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Né di ostacolo all'erogazione potrebbe essere il mancato rispetto delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.L.vo n. 165/01, trattandosi di procedure amministrative che non intaccano l'obbligatorietà della corresponsione.

All'esito della discussione la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.

### **Motivi della decisione**

I ricorsi in opposizione non appaiono meritevoli di accoglimento.

E' circostanza pacifica che tutti i contratti collettivi richiamati in premessa e prodotti in causa prevedono la corresponsione ai dipendenti del comparto scuola di un'indennità *"dopo un periodo di vacanza contrattuale... pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del contratto... secondo le scadenze previste dall' Accordo sul costo del lavoro"*, precisando che *"per l'erogazione dell'indennità si applica la procedura dell'art 52 comma 1 del D. L.vo n. 29/93."* ( art 2 del CCNL 1995-1997, art 1 del CCNL 1998-2001, art. 1 del CCNL 2002-2005). E' pure pacifica tra le parti la previsione dell'istituto da parte dell'Accordo sul costo del lavoro ( Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23/7/1993) che al punto 2.5 richiama la predetta indennità in caso di mancato rinnovo del contratto nei termini, da corrispondersi secondo modalità temporali e di quantificazione ben precise.

La difesa del Ministero fa leva, per negare il diritto all'erogazione, innanzi tutto sul mancato rispetto delle procedure di cui all'art. 52 comma 1 del d. L.vo

n. 29/93 , successivamente modificato ed oggi art. 48 del d. L.vo n. 165/01, relative alla quantificazione degli oneri per il Governo mediante un'apposita norma da inserire nella legge finanziaria – come per tutti gli oneri derivanti dai contratti collettivi di lavoro per i diversi comparti del p.i.\_

Ebbene, sul punto si osserva che tutta la contrattazione collettiva richiamata stabilisce il diritto alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale richiamando l'Accordo sul costo del lavoro del '93 senza demandare a successivi accordi la determinazione dell' "an" o del "quantum" del diritto medesimo e rinviando alle procedure di cui all'art 52 del D. L.vo n. 29/93 ( oggi art 48 d. L.vo n. 165/01) soltanto per "l'erogazione" dell'indennità e non già per la sua determinazione.

In tal senso depone non solo l'interpretazione letterale delle norme contrattuali, ma anche l'interpretazione sistematica delle stesse, laddove, se si facesse dipendere dal necessario inserimento nella l. finanziaria la determinazione dell'indennità , si vanificherebbe l'osservanza degli impegni assunti attraverso la contrattazione collettiva per mere scelte strategiche del momento, autorizzando le amministrazioni a svincolarsi dagli obblighi assunti, in contrasto anche con l'art 40 del D. L.vo n. 165/01 ( norma che impone alle pubbliche amministrazioni l'osservanza degli obblighi assunti con i contratti collettivi). D'altra parte i criteri di quantificazione dell'indennità sono già tutti presenti nell'Accordo sul costo del lavoro richiamato dalle parti collettive, e dunque la determinazione dell'emolumento non può che essere quella specificata dall'Accordo citato.

Con riferimento all'ulteriore obiezione formulata dal Ministero ( relativa alla retroattività della disciplina economica del contratto successivo quale compenso del mancato rinnovo ), non pare che tale retroattività possa essere equiparata ad un'abrogazione dell'istituto, in primo luogo perché non v'è alcuna norma nella contrattazione, anche successiva, che preveda tale meccanismo o effetto, ed inoltre perché le funzioni dell'indennità di vacanza

contrattuale (rappresentate dalla necessità di sostenere il reddito dei dipendenti durante il periodo di tempo volto a concludere il nuovo contratto collettivo e di indurre le parti collettive a concludere nel più breve tempo possibile il nuovo accordo) devono evidentemente esplicitarsi proprio nel periodo di mancato rinnovo e non possono essere sostituite da interventi retributivi "ex post" (tanto che l'erogazione dell'indennità è prevista mese per mese). Tali interventi, semmai, potrebbero comportare una riduzione della prevista indennità, ma tale meccanismo non è stato attuato dalla contrattazione, che nulla ha disposto in merito all'indennità contemplata dal contratto precedente.

Essendo pacifico nel presente giudizio il ritardo nel rinnovo dei contratti del comparto scuola tanto per il periodo 1998-2001 quanto per il periodo 2002-2005, e non avendo il Ministero effettuato alcuna contestazione relativa al "quantum" degli importi calcolati nei decreti opposti (inerenti, come è ovvio, ai soli periodi di effettiva "vacanza" secondo i termini del citato Accordo sul costo del lavoro e dei CCNL prodotti), si ritiene di confermare i decreti medesimi

La natura delle questioni e i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito indicano a compensare le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite

Monza, 8/5/07

Il Cancelliere

Il Giudice

TRIBUNALE DI MONZA

Depositato in cancelleria

oggi 02-07-2007

5

Il Cancelliere  
PIRE TAGARELLI